

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2046/92 DEL CONSIGLIO

del 30 giugno 1992

recante modificazione del regolamento n. 136/66/CEE relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che, in base all'andamento registrato sul mercato dell'olio d'oliva e all'interazione di tale mercato con quello degli altri oli vegetali, è opportuno fissare il prezzo rappresentativo di mercato e il prezzo di entrata contemporaneamente agli altri prezzi istituzionali dell'olio d'oliva; che, per questi motivi, è altresì opportuno adeguare i criteri di fissazione del prezzo rappresentativo di mercato;

considerando che per assicurare la garanzia dei prezzi d'intervento ad un numero quanto più possibile elevato di produttori conviene consentire l'accesso all'intervento comunitario alle organizzazioni di produttori o alle loro unioni riconosciute a norma del regolamento (CEE) n. 136/66/CEE;

considerando che occorre quindi modificare il regolamento n. 136/66/CEE ⁽⁴⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento n. 136/66/CEE è così modificato:

⁽¹⁾ GU n. C 119 dell'11. 5. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. C 150 del 15. 6. 1992.

⁽³⁾ GU n. C 169 del 6. 7. 1992.

⁽⁴⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 356/92 (GU n. L 39 del 15. 2. 1992, pag. 1).

- 1) Il testo dell'articolo 4, paragrafo 1, primo comma è sostituito dal testo seguente:

«Ogni anno si procede alla fissazione di un prezzo indicativo alla produzione, di un prezzo di intervento, di un prezzo rappresentativo del mercato e di un prezzo di entrata dell'olio d'oliva per la Comunità.»

- 2) Il testo dell'articolo 4, paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:

«4. I prezzi di cui al paragrafo 1, primo comma nonché la qualità tipo di cui al paragrafo 2 sono adottati secondo la procedura prevista all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato.»

- 3) Il testo dell'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma è sostituito dal testo seguente:

«Il Consiglio fissa ogni anno, secondo la procedura prevista all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato, l'importo unitario dell'aiuto alla produzione. Tale aiuto può essere fissato ad un livello particolare per i produttori con una produzione media inferiore a 500 kg di olio d'oliva per campagna.»

- 4) Il testo dell'articolo 7 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 7

Il prezzo rappresentativo del mercato è fissato ad un livello che permette lo smaltimento normale della produzione di olio d'oliva tenendo conto, in particolare, del prevedibile andamento del mercato dei grassi vegetali.»

- 5) Il testo dell'articolo 11, paragrafo 6 è sostituito dal testo seguente:

«6. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, fissa contemporaneamente al prezzo rappresentativo del mercato, la percentuale dell'aiuto al consumo di cui al paragrafo 5 e la percentuale dell'aiuto al consumo da destinare ad azioni di informazione ed eventualmente ad altre azioni miranti a promuovere il consumo di olio d'oliva prodotto nella Comunità.»

- 6) Il testo dell'articolo 12, paragrafo 1, primo comma è sostituito dal testo seguente:

«Gli organismi d'intervento designati dagli Stati membri produttori sono tenuti ad acquistare durante i mesi di luglio, agosto, settembre ed ottobre di ogni campagna, alle condizioni adottate conformemente al paragrafo 4, l'olio d'oliva di origine comunitaria che viene loro offerto dai produttori o dalle associazioni o unioni riconosciute in applicazione del regolamento (CEE) n. 1360/78 o dalle organizzazioni di produttori o loro unioni riconosciute a norma del presente regolamento, nei centri d'intervento stabiliti nelle zone di produzione. L'acquisto avviene al prezzo d'intervento. Il prezzo di acquisto è adattato mediante applicazione di una tabella di maggiorazione e di diminuzioni se la denominazione o la qualità

dell'olio offerto all'intervento non corrisponde a quella per la quale è stato fissato il prezzo d'intervento.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° novembre 1992, ad eccezione dell'articolo 1, punto 6 che è applicabile a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 30 giugno 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

Arlindo MARQUES CUNHA
